



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE  
SETTORE 03 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E  
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO  
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

---

*Assunto il 30/05/2024*

*Numero Registro Dipartimento 1013*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 7581 DEL 03/06/2024**

**Oggetto:** PRESA D'ATTO DONAZIONE E CESSIONE DI QUOTE SOCIETARIE, VARIAZIONE COMPAGINE SOCIALE, RICOSTITUZIONE PLURALITA' DEI SOCI E TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' "FARMACIA CENTRALE S.N.C. DI SONIA VIA" DALLA FORMA IN NOME COLLETTIVO NELLA FORMA A RESPONSABILITA' LIMITATA CON DENOMINAZIONE SOCIALE "FARMACIA CENTRALE S.R.L." - TITOLARE DI SEDE FARMACEUTICA NEL COMUNE DI ROGLIANO (CS).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### VISTI:

- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- la D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022";
- il Regolamento Regionale nr. 15/2023 recante "Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022" approvato con DGR n. 717 del 15 dicembre 2023;
- il D.D.G. n. 19931 del 21 dicembre 2023, rettificato con D.D.G. n. 19966 del 21 dicembre 2023, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "Salute e Welfare", in attuazione della D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la D.G.R. n. 578 del 26 ottobre 2023 – Approvazione Piano dei controlli di Regolarità Amministrativa in fase successiva – anno 2024 e la conseguente circolare n. 567361 del 19/12/2023 del Segretariato Generale;
- la D.G.R. n. 29 del 6 febbraio 2024 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026";
- la D.G.R. n. 3 del 18 gennaio 2022 e il successivo D.P.G.R n. 3 del 25 gennaio 2022 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Rita Francesca Scarpelli l'incarico di Dirigente del Settore n. 3 "Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco del Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari" della Giunta della Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023 ed il successivo D.P.G.R. n. 101 del 15 dicembre 2023 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "Salute e Welfare" della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

**PREMESSO** che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

- **CHE** con decreto dirigenziale n. 16440 del 30 dicembre 2011 si è provveduto a riconoscere, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Rogliano (CS) nonché dell'azienda commerciale che vi è connessa sita alla Via A. Guarasci n. 31, dalla dott.ssa Fuoco Maria in capo alla società in nome collettivo denominata "*Farmacia Fuoco S.n.c. delle dott.sse M. Fuoco ed S. Via*", avente già come unici soci la dott.ssa Fuoco Maria e la dott.ssa Via Sonia, entrambe farmaciste regolarmente iscritte all'Ordine provinciale di Cosenza, sotto la direzione tecnica della socia dott.ssa Fuoco Maria;

- **CHE** il capitale sociale della società "*Farmacia Fuoco S.n.c. delle dott.sse M. Fuoco ed S. Via*", fissato in euro 167.701,26 risultava suddiviso in quote uguali fra le due socie Fuoco Maria e Via Sonia;

- **CHE** con nota del 2 dicembre 2023 trasmessa a mezzo PEC del 4 dicembre 2023, conservata in atti, la dott.ssa Sonia Via, in qualità di socio unico e legale rappresentante della società in nome collettivo "*Farmacia Centrale S.n.c. di Sonia Via*", con sede legale nel Comune di Rogliano (CS), alla Via A. Guarasci n. 31/A, ha comunicato, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., le variazioni intervenute, a seguito di cessione di quote sociali, nella compagine della società "*Farmacia Fuoco S.n.c. delle dott.sse M. Fuoco ed S. Via*", come in appresso meglio dettagliato;

- **CHE** con provvedimento del Tribunale di Cosenza del 21 dicembre 2022 R.G. 2631/2019 la società "*Farmacia Fuoco S.n.c. delle dott.sse M. Fuoco ed S. Via*" è stata posta in liquidazione, con nomina di liquidatore giudiziale;

- **CHE** con verbale delle decisioni dei soci del 30 marzo 2023 il liquidatore ha indetto una procedura di liquidazione con vendita competitiva tra le socie con rilancio del prezzo;

- **CHE** all'esito della procedura di liquidazione con vendita competitiva con rilancio del prezzo, come evincesi dal verbale del 20 luglio 2023, la socia Via Sonia si è aggiudicata l'azienda - farmacia di cui la società "*Farmacia Fuoco S.n.c. delle dott.sse M. Fuoco ed S. Via*" è titolare;

- **CHE**, a seguito dell'aggiudicazione, entrambi i soci hanno inteso procedere alla cessione di azienda mediante il trasferimento della partecipazione societaria, derogando al disposto giudiziario di apertura della fase liquidatoria;

- **CHE** in data 13 novembre 2023, in Cosenza (CS), con atto pubblico di modifica dei patti sociali di S.n.c. per notaio dott. Matteo Mazzotta, Repertorio n. 11.623, Raccolta n. 9.134, registrato a Cosenza in data 20 novembre 2023 al n. 21.125 serie 1T, la dott.ssa Fuoco Maria ha ceduto alla dott.ssa Via Sonia, che ha acquistato, la piena proprietà dell'intera propria quota di partecipazione al capitale sociale della società "*Farmacia Fuoco S.n.c. delle dott.sse M. Fuoco ed S. Via*", pari al 50% del capitale sociale;

- **CHE** per effetto della superiore cessione di quote sociali, la dott.ssa Fuoco Maria ha cessato di far parte della compagine della società "*Farmacia Fuoco S.n.c. delle dott.sse M. Fuoco ed S. Via*";

- **CHE** a seguito della cessione di quote cui in precedenza la dott.ssa Via Sonia, già titolare di quota societaria "*jure proprio*" e rimasta unica socia della società "*Farmacia Fuoco S.n.c. delle dott.sse M. Fuoco ed S. Via*", ha convenuto di modificare i patti sociali revocando lo stato di liquidazione e modificando la ragione sociale della società in "*Farmacia Centrale S.n.c. di Sonia Via*";

- **CHE** il capitale sociale della società "*Farmacia Centrale S.n.c. di Sonia Via*", fissato in euro 167.701,26, risultava assunto e sottoscritto dall'unico socio come segue:

- socio Via Sonia, titolare di quota del valore nominale di euro 167.701,26, pari al 100% del capitale sociale;

- **CHE** essendo venuta meno la pluralità dei soci della suddetta società a seguito del richiamato atto pubblico di cessione di quota e modifica dei patti sociali, entro sei (6) mesi, decorrenti dalla data di stipula dell'atto (13 novembre 2023) la dott.ssa Via Sonia, unico socio superstite, era tenuta a provvedere alla ricostituzione della pluralità dei soci mediante cessione a terzi di quote di partecipazione al capitale sociale, pena lo scioglimento della società "*Farmacia Centrale S.n.c. di Sonia Via*" - ai sensi dell'art. 2272, n. 4 cod. civ. e dell'art. 7, comma 12, legge 362/1991 - ovvero alla trasformazione della società nella forma a responsabilità limitata unipersonale;

- **CHE** con decreto dirigenziale n. 155 del 9 gennaio 2024 si è provveduto a prendere atto della variazione intervenuta, a seguito di cessione di quote sociali, nella compagine della società già corrente sotto la ragione sociale "*Farmacia Fuoco S.n.c. delle dott.sse M. Fuoco ed S. Via*", titolare della sede farmaceutica del Comune di Rogliano (CS) e dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita alla Via A. Guarasci n. 31/A, nonché della modifica della ragione sociale in "*Farmacia Centrale S.n.c. di Sonia Via*" (P. IVA 03143750788) avente già quale unico socio la dott.ssa Via Sonia, sotto la direzione tecnica della medesima farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

- **CHE** con il sopracitato decreto si è altresì provveduto a prescrivere che entro sei (6) mesi, decorrenti dalla data di stipula dell'atto di cessione di quota e modifica dei patti sociali (13 novembre 2023) l'unico socio superstite dovesse provvedere alla ricostituzione della pluralità dei soci, mediante cessione di quote di partecipazione al capitale sociale, pena lo scioglimento della società "*Farmacia Centrale S.n.c. di Sonia Via*" - ai sensi dell'art. 2272, n. 4 cod. civ. e dell'art. 7, comma 12, legge 362/1991 - ovvero alla trasformazione della società nella forma a responsabilità limitata unipersonale;

- **CHE** con nota del 10 aprile 2024, trasmessa a mezzo PEC del 12 aprile 2024 conservata in atti, la dott.ssa Via Sonia, farmacista, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società avente denominazione sociale "*Farmacia Centrale S.r.l.*", con sede legale nel Comune di Rogliano (CS), alla Via Guarasci n. 31/A, ha comunicato, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., le variazioni intervenute, a seguito di cessione di quote sociali, nella compagine della società già corrente sotto la ragione sociale "*Farmacia Centrale S.n.c. di Sonia Via*", nonché la trasformazione della medesima società dalla forma in nome collettivo in quella a responsabilità limitata con denominazione "*Farmacia Centrale S.r.l.*", come in appresso meglio dettagliato;

-**CHE** il giorno 20 marzo 2024, in Cosenza, con atto pubblico di donazione e cessione di quote di S.n.c. e di trasformazione di S.n.c. in S.r.l. per notaio dott. Matteo Mazzotta, Repertorio n. 12.039, Raccolta n. 9464, registrato a Cosenza in data 29 marzo 2024 al n. 6275 Serie 1T, la dott.ssa Via Sonia, unico socio superstite della società "*Farmacia Centrale S.n.c. di Sonia Via*", ha donato in conto di legittima con dispensa da collazione al proprio coniuge sig. Paola Andrea, che ha accettato, una partecipazione del valore nominale di euro 83.850,63, pari al 50% del capitale sociale della suddetta società;

-**CHE** contestualmente, con il medesimo atto pubblico, la dott.ssa Via Sonia ha ceduto a titolo oneroso alla sig.ra Paola Alessandra, che ha acquistato, la restante porzione della propria quota partecipazione al capitale sociale della società "*Farmacia Centrale S.n.c. di Sonia Via*", del valore nominale di euro 83.850,63, pari al 50% del capitale sociale della suddetta società;

-**CHE** a seguito delle intervenute donazione e cessione di quote la dott.ssa Via Sonia ha cessato di far parte della compagine sociale della società "*Farmacia Centrale S.n.c. di Sonia Via*", che risulta composta, all'attualità, dal sig. Paola Andrea e dalla sig.ra Paola Alessandra;

-**CHE** per effetto delle intervenute donazione e cessione di quote societarie è stata ricostituita la pluralità dei soci della società in nome collettivo con ragione sociale "*Farmacia Centrale S.n.c. di Sonia Via*" nei termini di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2272 n. 4 Cod. Civ. e dell'art. 7, comma 12, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii.;

- **CHE** contestualmente, con il medesimo atto pubblico del 20 marzo 2024, Repertorio n. 12.039, Raccolta n. 9464, a rogito notaio dott. Matteo Mazzotta, i sig.ri Paola Andrea e Paola Alessandra, divenuti unici soci della società "*Farmacia Centrale S.n.c. di Sonia Via*", hanno deciso di trasformare la suddetta società in nome collettivo nella forma di società a responsabilità limitata con la denominazione sociale "*Farmacia Centrale S.r.l.*", sulla base della relazione di stima asseverata di cui agli artt. 2465 e 2500 ter Cod. Civ.;

-**CHE** a seguito dell'intervenuta trasformazione, il capitale sociale della società "*Farmacia Centrale S.r.l.*", sulla base del patrimonio netto della società risultante dalla relazione di stima, è stato confermato in euro 167.701,26, e all'attualità risulta ripartito fra i soci come segue:

- Paola Andrea, titolare della quota di partecipazione del valore nominale di euro 83.850,63, pari al 50% del capitale sociale;
- Paola Alessandra, titolare della quota di partecipazione del valore nominale di euro 83.850,63, pari al 50% del capitale sociale;

- **CHE** la società "*Farmacia Centrale S.r.l.*", derivante dalla trasformazione, ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di una o più farmacie, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

-**CHE** ai sensi dell'art. 7, comma 3, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii. l'incarico di direttore responsabile della conduzione tecnico-professionale della farmacia della società "*Farmacia Centrale S.r.l.*" resta affidato alla dott.ssa Via Sonia, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e regolarmente iscritta all'Ordine Professionale della Provincia di Cosenza;

- **CHE** sono rimaste invariate la Partita IVA e la titolarità della sede farmaceutica;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a "*Applicazione dell'art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di società di farmacie*", in cui si osserva: "*(...) l'art. 12 della legge 475/1968 prevede che il trasferimento della titolarità di una farmacia non possa*

avvenire se non sono decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. (...) il trasferimento di titolarità della farmacia è fattispecie diversa dalla cessione di quote societarie, alla quale non si applica il divieto di cui al citato articolo 12 (...);

**RITENUTO** necessario procedere alla presa d'atto della suddetta variazione societaria, così per come evidenziato nel rogito di cui in precedenza;

**VISTI:**

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa a mezzo PEC del 15 aprile 2024, conservata in atti;
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*Farmacia Centrale S.r.l.*", attestanti l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 362/1991 e dell'art. 13 della legge n. 475/1968;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*Farmacia Centrale S.r.l.*", attestanti l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dai soci della società "*Farmacia Centrale S.r.l.*", attestanti l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO CHE** è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR\_CSUTG\_Ingresso\_0044940\_20240422 del 22/04/2024, relativa alla società "*Farmacia Centrale S.r.l.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

**FATTI SALVI** gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

**PRECISATO CHE** relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

**DATO ATTO CHE** il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

**SU PROPOSTA** del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

**DECRETA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

**1. DI PRENDERE ATTO** della variazione intervenuta, a seguito di donazione e cessione di quote sociali, nella compagine della società già corrente sotto la ragione sociale "*Farmacia Centrale S.n.c. di Sonia Via*", titolare della sede farmaceutica del Comune di Rogliano (CS) e dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita alla Via A. Guarasci n. 31/A (P. IVA 03143750788), nonché della trasformazione della suddetta società dalla forma in nome collettivo in quella a responsabilità limitata con denominazione sociale "*Farmacia Centrale S.r.l.*", avente all'attualità quali unici soci i sig.ri Paola Andrea e Paola Alessandra, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Via Sonia, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

**2. DI PRENDERE ATTO CHE** per effetto dell'intervenuta donazione e cessione di quote sociali è stata ricostituita la pluralità dei soci della società già corrente sotto la ragione sociale "*Farmacia Centrale S.n.c. di Sonia Via*" nei termini di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2272 n. 4 Cod. Civ. e dell'art. 7, comma 12, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii.;

**3. DI DARE ATTO CHE** è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR\_CSUTG\_Ingresso\_0044940\_20240422 del 22/04/2024, relativa alla società "*Farmacia Centrale S.r.l.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora

riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

**4. DI NOTIFICARE** copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla società interessata;

**5. DI TRASMETTERE** copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Rogliano (CS), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Cosenza;

**6. DI PRECISARE CHE** relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

**7. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

**8. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**AMBROSIO OTELLO**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**SCARPELLI RITA FRANCESCA**

(con firma digitale)